



COMUNE DI GADONI

(Provincia di Nuoro)



PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI PER ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO E A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE E ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con delibera del Consiglio comunale n.17 del 22 giugno 2017

Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale

Sommario

TITOLO PRIMO - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Tipologia degli interventi

Articolo 3 - Destinatari dei benefici

Articolo 4 - Finanziamenti

Articolo 5 - Aree di intervento

Articolo 6 - Contributi non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

TITOLO SECONDO - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE

Articolo 7 - Natura

Articolo 8 - Contributi per l'attività ordinaria

Articolo 9 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per attività ordinaria

Articolo 10 - Presentazione delle domande di contributo per attività ordinaria

Articolo 11 - Contributi per manifestazioni straordinarie

Articolo 12 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per manifestazioni straordinarie

Articolo 13 - Presentazione delle domande di contributo per manifestazioni straordinarie

Articolo 14 - Rendicontazione e liquidazione dei contributi

TITOLO TERZO - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO

Articolo 15 - Contributi per attività, iniziative e manifestazioni

Articolo 16 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi

Articolo 17 - Presentazione delle domande di contributo

Articolo 18 - Rendicontazione e liquidazione dei contributi

Articolo 19 - Collaborazioni

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO

Articolo 20 - Tipologia delle spese ammesse a rendiconto

Articolo 21 - Documentazione ammissibile

Articolo 22 - Spese e documentazioni non ammissibili

Articolo 23 - Documentazione da presentare in fase di liquidazione

Articolo 24 - Conservazione della documentazione e verifiche

Articolo 25 - Direttive

TITOLO QUINTO - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 26 - Principi e finalità

Articolo 27 - Destinatari dei benefici

Articolo 28 - Quadro degli interventi

Articolo 29 - Finanziamenti

Articolo 30 - Presentazione delle domande di contributo e criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per attività ordinaria

Articolo 31 - Documentazione da presentare in fase di liquidazione

TITOLO SESTO - PATROCINIO COMUNALE

Articolo 32 - Patrocinio Comunale

Articolo 33 - Soggetti beneficiari

Articolo 34 - Limitazioni

Articolo 35 - Domanda e concessione di Patrocinio

TITOLO SETTIMO – ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 36 - Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

Articolo 37 - Requisiti per l'iscrizione

Articolo 38 - Modalità per l'iscrizione

Articolo 39 - Diniego e cancellazione

Articolo 40 - Durata e rinnovo dell'iscrizione

TITOLO OTTAVO – Disposizioni finali

TITOLO PRIMO - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Gadoni riconosce il ruolo delle Associazioni come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile ed intende valorizzarne la funzione, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà.

Considera la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale capace di rappresentare i bisogni dei cittadini ed interagire efficacemente con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

2. Il presente atto disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri generali e le modalità a cui l'Amministrazione comunale si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi finanziari e vantaggi economici di qualunque genere nei settori dello sport, cultura e spettacolo e delle politiche sociali ed economiche.

3. La concessione delle provvidenze è effettuato in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle norme di finanza pubblica, con la finalità di favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni, valorizzare i prodotti locali e le attività produttive e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della comunità, sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni secondo i principi generali dello statuto,

4. Il presente atto disciplina inoltre la concessione del patrocinio comunale.

Articolo 2 - Tipologia degli interventi

1. L'intervento del Comune può concretizzarsi in forma di:

a) sovvenzioni: allorché l'Ente si fa carico interamente della spesa per la realizzazione di una iniziativa la cui organizzazione è affidata a soggetti terzi;

b) contributi finanziari ordinari : allorché l'Ente concede modiche cifre per il funzionamento delle Associazioni;

c) contributi finanziari straordinari: allorché l'Ente si accolla una parte della spesa complessiva per la realizzazione di iniziative;

d) vantaggi economici: i vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici, diversi dalle erogazioni di danaro, allorché il Comune sostiene attività, progetti ed iniziative mediante:

- uso episodico, a titolo gratuito, di sale e locali comunali per svolgere iniziative;
- uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi;
- collaborazione tecnica del personale comunale;
- stampa di manifesti e spedizione di inviti;
- utilizzo della pubblica illuminazione.

e) collaborazioni;

2. Per effetto della concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici e collaborazioni, il Comune ha diritto di comparire, con il proprio logo istituzionale, nella documentazione informativa e promozionale delle attività, iniziative o manifestazioni.

Articolo 3 - Destinatari dei benefici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore di:

- a) soggetti pubblici, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) enti privati, privati, associazioni, società sportive, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, nonché di associazioni non riconosciute, gruppi, comitati e circoli, che svolgano attività senza fine di lucro, che abbiano sede legale nel comune di Gadoni o che svolgano da almeno tre anni, in maniera prevalente e continuativa l'attività nel territorio di Gadoni.

2. I soggetti di cui sopra devono svolgere la loro attività ordinaria, le iniziative o manifestazioni per le quali richiedono il beneficio nell'ambito del territorio comunale.

3. Potranno essere assegnati benefici per singole iniziative o manifestazioni che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino contenuti direttamente legati al comune di Gadoni e rivestano caratteristiche di particolare rilievo nel campo/settore in cui si svolgono.

Articolo 4 - Finanziamenti

1. La concessione dei benefici è subordinata ai finanziamenti inseriti nel bilancio di previsione annuale.

Articolo 5 - Aree di intervento

Il Comune intende sostenere gli interventi e le attività che mirano a:

- promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità, che si pongano quale obiettivo quello di arricchire, in generale, il tessuto culturale, educativo, ambientale, sportivo, religioso, formativo, sociale e turistico del paese;
- valorizzare la condizione giovanile;
- valorizzare il patrimonio storico locale attraverso la ricerca, lo studio e ogni tipo di approfondimento legato alla conoscenza della storia locale;
- contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche a favore delle diverse fasce di età;
- accrescere il prestigio e l'immagine della comunità di Gadoni nell'interesse collettivo;
- riqualificare le strutture e spazi esistenti nella comunità attraverso un insieme di progetti culturali riconoscibili e significativi.

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a) iniziative culturali, educative e sociali;
- b) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
- c) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- d) iniziative di protezione civile;
- e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- f) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- g) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
- h) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
- i) attività inerenti lo sviluppo del commercio e delle attività produttive;

i) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

j) iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative di carattere politico e sindacale.

3. Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.

4. Non si procederà alla concessione dei contributi nei confronti dei soggetti che non risultino in regola con gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 6 - Contributi non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione di natura assistenziale comunque dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune.

TITOLO SECONDO - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE

Articolo 7 - Natura

1. Il Comune interviene a sostegno delle società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale con lo scopo di incentivare la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, la formazione educativa dei giovani e per avvicinare i cittadini alle attività fisicomotorie e rieducative. Le società sportive devono essere costituite con atto e statuto aggiornati alla normativa vigente, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Sono ammessi al contributo le società sportive, polisportive e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive del C.O.N.I. o agli enti di promozione da esso riconosciuti e iscritte all'Albo Regionale delle Società Sportive.

Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico.

Articolo 8 - Contributi per l'attività ordinaria

1. L'intervento del Comune è principalmente destinato a sostenere attività ordinaria e istituzionale dei soggetti indicati nell'articolo precedente. L'ammontare dei contributi viene rapportato all'attività effettivamente svolta, alla rilevanza delle manifestazioni realizzate, al numero dei soci e degli iscritti e ai costi sostenuti.

2. I contributi ordinari, ferme restando le modalità e i tempi di presentazione delle domande, sono di regola assegnati e liquidati dal Comune il 75% all'accoglimento della domanda e il rimanente verrà liquidato a rendicontazione delle spese.

Articolo 9 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per attività ordinaria

1. L'ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei punteggi assegnati all'attività svolta dal richiedente nell'anno precedente alla richiesta, definiti secondo i criteri e i parametri indicati nell'Allegato A e A1 che la Giunta approverà entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e sono comunque subordinati a quanto indicati all'art.4 del presente regolamento.

Articolo 10 - Presentazione delle domande di contributo per attività ordinaria

A cadenza annuale l'Ufficio competente adotterà un bando o avviso pubblico contenente i principi generali di cui al presente regolamento e tutti i requisiti specifici necessari per poter accedere ai contributi di tipo ordinario stabiliti con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale.

Le domande di contributi ordinari devono essere inoltrate all'Ufficio Protocollo del Comune di Gadoni, entro la data di scadenza prevista dall'apposito bando che verrà pubblicato entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, al fine di ottenere un contributo per lo svolgimento del normale attività associativa o per la realizzazione di attività, progetti, iniziative anche articolate, di carattere eccezionale.

Il bando di cui al precedente capoverso andrà a fissare ulteriori dettagli circa le condizioni per la presentazione delle domande.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal Presidente o Legale Rappresentante dell'Ente proponente, dovrà essere predisposta secondo la modulistica, adottata dagli uffici competenti e riportare in allegato i seguenti documenti:

- relazione illustrativa dell'attività svolta regolarmente dall'ente – sia esso un associazione, un gruppo, un comitato, una congregazione o una parrocchia;
- descrizione dettagliata delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo solo nel caso in cui avesse subito modifiche rispetto a quello detenuto dagli uffici competente che curano la gestione dell'albo;
- bilancio preventivo e ultimo bilancio consuntivo disponibile, sottoscritto per autenticità dal Presidente o Legale Rappresentante.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

Le istanze, per la richiesta dei contributi ordinari, saranno soddisfatte entro il limite delle risorse finanziarie disponibili e, sino ad esaurimento delle stesse, secondo le modalità e i criteri che meglio definiti nel bando.

Articolo 11 - Contributi per manifestazioni straordinarie

1. È prevista altresì l'erogazione di contributi economici destinati alle associazioni e società sportive che realizzano o partecipano a iniziative, manifestazioni, eventi e progetti specifici, di carattere straordinario che, seppure ricorrenti, non si inquadrano nell'attività ordinariamente svolta nel corso dell'anno.

2. Le manifestazioni devono perseguire le finalità indicate agli articoli precedenti del presente regolamento.

3. L'erogazione dei contributi di carattere straordinario sarà oggetto di valutazione della Giunta Comunale (allegati A e A1) e riconoscibile nella misura massima del 90% dell'importo richiesto.

Articolo 12 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per manifestazioni straordinarie

1. L'erogazione di contributi per manifestazioni sportive straordinarie è effettuato privilegiando:

- a) le attività sportive di squadra o collettive;
- b) le manifestazioni sportive di media o lunga durata;
- c) le manifestazioni svolte in ambito nazionale o internazionale;

2. I fondi messi a disposizione per l'erogazione dei contributi per le manifestazioni sportive straordinarie sono ripartiti, nei limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta comunale, secondo la seguente tipologia di manifestazione:

- a) manifestazioni locali distinguendo: per durata, per essere sport di squadra o collettivi ovvero sport individuali (anche con competizioni di coppie o gruppi);
 - b) manifestazioni fuori Sardegna distinguendo: per durata, per essere sport di squadra o collettivi ovvero sport individuali (anche con competizioni di coppie o gruppi).
3. L'ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei punteggi assegnati all'attività svolta dal richiedente nell'anno precedente alla richiesta, definiti secondo i criteri e i parametri indicati nell'Allegato A e A1 che la Giunta approverà entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento
4. I benefici finanziari sono determinati entro un massimo percentuale del 90% delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, fatta salva la valutazione della ammissibilità e congruità del costo del programma. Resta inteso che il contributo concesso non potrà, in alcun caso, superare il disavanzo tra le entrate e le uscite, accertato in sede di rendiconto.
5. Nel caso in cui le somme stanziare per l'erogazione di contributi per manifestazioni straordinarie non siano sufficienti per assegnare il massimo contributo erogabile le medesime saranno ripartite proporzionalmente in base al numero e alla tipologia di domande di contributo regolarmente pervenute.

Articolo 13 - Presentazione delle domande di contributo per manifestazioni straordinarie

1. Le istanze finalizzate all'ottenimento di contributi devono essere presentate al Comune in carta intestata dell'Associazione. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
2. Al fine di permettere una regolare programmazione nell'erogazione dei contributi, le società o associazioni interessate saranno invitate, attraverso pubblici avvisi, a presentare le istanze per la concessione dei contributi entro il **mese di febbraio** di ogni anno.
3. Le domande dovranno essere redatte in conformità alla modulistica predisposta dagli uffici comunali e devono contenere i dati identificativi dell'organismo ed essere corredate:
 - a) da copia dell'atto costitutivo e statuto dell'organismo (se non già in possesso del Comune senza successive modificazioni);
 - b) da programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
 - c) dal preventivo analitico delle spese e delle entrate previste "a pareggio". Nella parte relativa alle entrate devono essere indicati l'ammontare del contributo richiesto al Comune, della compartecipazione dell'Associazione e di eventuali contributi di altri Enti pubblici e/o privati, specificando se già concessi, e tutte le altre entrate previste a copertura dei costi di realizzazione dell'iniziativa, quali gli incassi e le sponsorizzazioni. Nella parte relativa alle uscite devono essere indicate tutte le spese previste per la realizzazione della manifestazione o iniziativa;
 - d) da ogni altro documento che l'ufficio comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

Articolo 14 - Rendicontazione e liquidazione dei contributi

1. Successivamente allo svolgimento dell'iniziativa, entro sessanta giorni dalla conclusione della medesima, le società o associazioni interessate dovranno presentare adeguata rendicontazione.
2. Il rendiconto deve contenere:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa, riguardante anche i risultati raggiunti, corredata da copia della documentazione probatoria della sua realizzazione (ad esempio: rassegna stampa, locandine, manifesti e altro materiale promo-pubblicitario, dal quale dovrà emergere l'intervento del Comune);
 - b) bilancio consuntivo dell'iniziativa, comprensivo di voci in entrata e uscita, corredato della documentazione contabile fiscalmente valida, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'elenco dettagliato delle stesse pezze giustificative e, nel caso in cui la documentazione non sia consegnata in originale, della dichiarazione di conformità delle copie agli originali.
 - c) da ogni altro documento che l'ufficio comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.
3. I contributi straordinari, ferme restando le modalità e i tempi di presentazione delle domande, sono di regola assegnati e liquidati dal Comune il 60% all'accoglimento della domanda e il rimanente verrà liquidato a rendicontazione delle spese.
4. Gli uffici provvederanno a comunicare al soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione dei benefici ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione.

TITOLO TERZO - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO

Articolo 15 - Contributi per attività, iniziative e manifestazioni

1. La promozione e valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni, rappresenta uno dei compiti fondamentali del Comune di Gadoni.
2. L'Amministrazione comunale promuove e sostiene, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi finanziari e vantaggi economici, le attività iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da soggetti pubblici e privati.

Articolo 16 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi

1. L'erogazione di contributi per le attività, iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo è effettuato privilegiando:
 - a) le attività di associazioni operanti negli anni e con competenza nel territorio;
 - b) le manifestazioni ripetute negli anni e ormai patrimonio culturale del territorio;
2. Nell'erogazione dei contributi si deve inoltre tenere conto:
 - a) delle manifestazioni che rappresentino alto momento di aggregazione per la cittadinanza e siano di forte richiamo anche ai fini pubblicitari e turistici;
 - b) delle manifestazioni svolte da associazioni locali anche fuori dal territorio comunale in funzione della valenza che esse hanno in termini di rappresentanza dei valori identitari e culturali della comunità locale;
 - c) delle manifestazioni di particolare rilevanza incentrate sulla forte partecipazione di rappresentanze internazionali;
 - d) di particolari iniziative, svolte anche fuori dall'ambito comunale, mirate a favorire la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e l'interscambio culturale tra diverse comunità;
 - e) dell'originalità e della capacità innovativa.
3. I fondi messi a disposizione per l'erogazione dei contributi sono ripartiti, nei limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta comunale, secondo la seguente tipologia di attività, iniziativa o manifestazione:

- a) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da associazioni operanti da tempo nel territorio distinguendo: per numero di edizioni effettuate, per durata e per essere o meno svolte fuori dal territorio comunale;
 - b) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo effettuate in ambito pluricomunale da associazioni operanti da tempo nel territorio - per spese di adesione, organizzazione , pubblicitarie, ecc.
 - c) convegni, conferenze, presentazione di opere;
 - d) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane che prevedano la partecipazione di almeno tre rappresentanze di carattere internazionale effettuate da associazioni operanti da tempo nel territorio - effettuate con successo per almeno altre tre edizioni - di durata di almeno tre giorni;
 - e) valorizzazioni eno-gastronomiche e delle sagre paesane - promozione delle tradizioni culturali e gastronomiche e delle lavorazioni artigianali presenti nella comunità - manifestazione effettuata con successo per almeno altre due edizioni - di durata di almeno due giorni;
 - f) iniziative svolte da associazioni locali, anche fuori dall'ambito comunale, mirate a favorire la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e l'interscambio culturale tra diverse comunità e popoli.
4. Per poter beneficiare dei contributi tutte le sopracitate tipologie di manifestazione devono essere concordate con l'Amministrazione comunale prima dello svolgimento delle medesime.
5. Nel caso in cui le somme stanziare per l'erogazione di contributi non siano sufficienti per assegnare il massimo contributo erogabile le medesime saranno ripartite proporzionalmente in base al numero e alla tipologia di domande di contributo regolarmente pervenute.
6. È facoltà dell'Amministrazione, in considerazione della rilevanza dell'attività posta in essere, concedere dei contributi specifici svincolati dal criterio della ripartizione proporzionale delle somme complessivamente stanziare, fermo il rispetto dei limiti massimi di contribuzione stabiliti dalla Giunta comunale e di quant'altro disposto nel presente regolamento.
7. L'ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei punteggi assegnati all'attività svolta dal richiedente nell'anno precedente alla richiesta, definiti secondo i criteri e i parametri indicati nell'Allegato A e A1 che la Giunta approverà entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento

Articolo 17 - Presentazione delle domande di contributo ordinario e straordinario

1. Per quanto riguarda le istanze finalizzate all'ottenimento di contributi per lo svolgimento di attività, iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo si fa totale riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 e 13 del presente regolamento riferito alla presentazione delle domande di contributo per manifestazioni ordinarie e straordinarie di carattere sportivo.

Articolo 18 - Rendicontazione e liquidazione dei contributi

1. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della rendicontazione e la relativa liquidazione dei contributi assegnati per lo svolgimento di attività, iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo si fa totale riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del presente regolamento riferito alla presentazione della rendicontazione e alla liquidazione del contributo per manifestazioni straordinarie di carattere sportivo.

Articolo 19 - Collaborazioni

1. Il Comune, a fronte di attività, iniziative, progetti, in ambito sportivo, culturale o di spettacolo, promossi direttamente dall'Amministrazione ovvero promossi e/o organizzati da soggetti terzi che siano in stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe.

In tal caso verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

2. Il Comune si potrà avvalere per la realizzazione delle iniziative di associazioni locali di comprovata esperienza e che abbiano già dimostrato capacità organizzative e portato a termine positivamente manifestazioni similari.

3. Alle associazioni potrà essere affidato il coordinamento e/o la completa gestione e realizzazione delle iniziative.

4. Le associazioni dovranno presentare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione il programma dettagliato della manifestazione e il piano economico finanziario.

5. La collaborazione delle associazioni deve avvenire senza che siano perseguite finalità di lucro e senza che siano previsti a favore delle medesime, per l'attività organizzativa e di coordinamento, compensi in forma diretta o indiretta da parte del Comune.

6. Le associazioni avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, entro il limite massimo dell'importo preventivamente determinato dall'Amministrazione, dietro presentazione della rendicontazione con le relative pezze giustificative valide fiscalmente. Il rendiconto dovrà essere presentato nel rispetto delle voci indicate in dettaglio nel preventivo di spesa, ammettendo delle variazioni di ridotto valore economico, che non incidano sugli aspetti sostanziali della manifestazione.

7. In considerazione della durata delle iniziative o della loro particolare complessità potrà essere previsto, in accordo tra Comune e associazioni, l'erogazione di acconti.

8. Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale delle iniziative previste nel programma, per cause imputabili all'associazione, il Comune valuterà la possibilità di ridurre parzialmente o totalmente il pagamento delle somme e di richiedere l'eventuale risarcimento danni.

9. La mancata presentazione del rendiconto costituisce elemento ostativo alla concessione, nell'anno, di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO

Articolo 20- Tipologia delle spese ammesse a rendiconto

1. Sono ammesse a rendiconto le spese effettivamente sostenute, intestate al soggetto beneficiario del contributo, regolarmente documentate e strettamente riferite all'attività, iniziativa o manifestazione per cui si beneficia delle provvidenze.

2. Sono riconosciute ammissibili le spese per:

- a) il fitto di locali, impianti o strutture sede dell'attività, iniziativa o manifestazione;
- b) illuminazione, acqua, telefonia, riscaldamento e conduzione dei locali;
- c) l'allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture - addobbo, scenografie, opere grafiche, drappaggio, montaggio, smontaggio, ecc.;

- d) acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario e di consumo;
- e) nolo di strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive;
- f) acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;
- g) la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi o siti digitali;
- h) spese per imposte, tasse e diritti d'autore;
- i) le spese per la pubblicità e divulgazione dell'attività, iniziativa o manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- j) premi e riconoscimenti;
- k) spese di affiliazione, tasse federali, tesseramento e assicurative, iscrizione a campionati, tornei, rassegne e altre manifestazioni, spese per giudici di gara e compensi ai tecnici;
- l) compensi ufficiali per relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;
- m) spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc. non residenti;
- n) spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per atleti, giudici di gara, rappresentanti delle federazioni e/o degli enti di promozione;
- o) rimborso spese di viaggio, di vitto ed alloggio, di atleti ed artisti, di organizzatori ed accompagnatori nel numero strettamente necessario e di altri esecutori materiali delle iniziative o manifestazioni;
- p) il coordinamento artistico o culturale affidato a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale;
- q) corsi di formazione e consulenze tecniche e progettuali;
- r) attività svolta da personale dipendente, volontario o incaricato;
- s) spese generali determinate forfettariamente nella misura massima del 3% della spesa complessivamente sostenuta e ammessa a finanziamento.

3. Compete alla Giunta comunale determinare, per ogni tipologia di spesa, l'eventuale quota percentuale ammissibile in relazione alla spesa complessivamente sostenuta e ammessa a finanziamento.

Articolo 21 - Documentazione ammissibile

1. Tutta la documentazione di spesa a corredo dei rendiconti deve essere regolare dal punto di vista fiscale. Ogni fornitura di beni e servizi deve essere pertanto fatturata e assoggettata, quando dovuto, a I.V.A. e a ritenuta d'acconto IRPEF.
2. Solo nell'ipotesi di prestazioni occasionali non rientranti nello svolgimento abituale di lavoro autonomo, arti o professioni, ovvero nel caso di erogazione di compensi e/o premi di partecipazione o rimborsi (indennità di trasferta, rimborsi spese viaggio, ecc.) è ammessa la presentazione di ricevute.
3. Le ricevute, a firma dei percepenti, dovranno essere corredate da eventuali documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, se dovuti, e accompagnate da copia di un documento di identità del ricevente.
4. Le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partiva I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore, ecc.) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione.
5. Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente la denominazione del soggetto fruitore e, qualora diverso dal soggetto beneficiario del contributo, essere indiscutibilmente riconducibili all'attività, iniziativa o manifestazione per cui è erogato il contributo.

Articolo 22 - Spese e documentazioni non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese:

- a) di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- b) per ricevimenti e incontri di carattere conviviale;
- c) per compensi ad amministratori e dirigenti – presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario – ed atleti per i quali è possibile riconoscere unicamente un rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della propria attività.

2. Non sono ammessi a rendiconto scontrini fiscali, ricevute generiche o non riportanti la firma del ricevente e non accompagnate da copia di un documento di identità del medesimo.

Articolo 23 - Documentazione da presentare in fase di liquidazione

1. I soggetti ammessi a contributo, prima della liquidazione delle somme, devono inoltrare al Comune la dichiarazione in merito all'assoggettamento a ritenute fiscali e devono indicare le modalità di pagamento.

Articolo 24 - Conservazione della documentazione e verifiche

1. Tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, buste paga, note spese, contratti, permessi, documentazione Siae ecc.) conformi alla vigente normativa fiscale, previdenziale e dei CCNL vigenti dovranno essere conservati, per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto, nella sede legale o nel domicilio fiscale dichiarato all'atto della rendicontazione.

2. Presso la stessa sede legale o domicilio fiscale tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese dovranno essere a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione comunale, la quale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche attraverso la richiesta della documentazione in originale.

3. Il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporterà, oltre all'eventuale segnalazione agli organi giudiziari competenti, la rifusione con interessi di legge del danno provocato all'Amministrazione e l'esclusione per tre anni da sovvenzioni, contributi finanziari e vantaggi economici comunali.

Articolo 25 - Direttive

1. La Giunta comunale ha facoltà di individuare, nell'erogazione dei benefici economici, specifiche direttive transitorie e di massima, integrative e non contrastanti con le norme contenute nel presente regolamento.

TITOLO QUINTO - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 26 – Principi e finalità

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e promuove lo sviluppo di detta attività, salvaguardandone l'autonomia.

2. L'Amministrazione Comunale, nel proprio ambito di competenza, favorisce tutte le forme di espressione dei cittadini che contribuiscono allo sviluppo della società civile.

3. Promuove e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro associati senza fine di lucro, rivolta ad iniziative a carattere socio-assistenziale e di solidarietà sociale, che essa riconosce utili per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra gli stessi cittadini.

Articolo 27 - Destinatari dei benefici

1. La concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore di:

- Associazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge 266/1991 e successive modificazioni, regolarmente iscritte al registro regionale delle associazioni di volontariato e, in particolare, il cui atto costitutivo o lo statuto preveda:

a) l'assenza di scopo di lucro;

b) regole democratiche di organizzazione interna;

c) l'ammissione di nuovi soci o aderenti;

d) l'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni degli aderenti;

e) l'obbligo di formazione del bilancio.

- Associazioni di promozione sociale istituite ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383;

- Associazioni costituite ai sensi dell'art. 36 e ss del codice civile che svolgano attività senza fine di lucro, che abbiano sede legale nel comune di Gadoni o che svolgano da almeno tre anni, in maniera prevalente e continuativa l'attività nel territorio di Gadoni.

2. I soggetti di cui sopra devono svolgere la loro attività ordinaria nell'ambito del territorio comunale o comunque a favore dei suoi cittadini.

Articolo 28 – Quadro degli interventi

1. L'Amministrazione Comunale erogherà i contributi alle Associazioni di volontariato e di promozione sociale che operino in maniera specifica con prestazioni non occasionali e che abbiano per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio- sanitarie, educative e di prevenzione socio sanitaria come ad esempio:

- attività di promozione della salute, del benessere e della solidarietà;

- interventi di solidarietà verso comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali;

- studi, ricerche, congressi, dibattiti sulla salute, le malattie e i problemi sociali.

Articolo 29 - Finanziamenti

1. La concessione dei benefici è subordinata ai finanziamenti inseriti nel bilancio di previsione annuale.

Articolo 30 - Presentazione delle domande di contributo e criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per attività ordinaria

1. Per quanto riguarda le istanze finalizzate all'ottenimento di contributi per lo svolgimento di attività, iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo si fa totale riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 e 13 del presente regolamento riferito alla presentazione delle domande di contributo per manifestazioni ordinarie e straordinarie di carattere sportivo.

2. L'ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei punteggi assegnati all'attività svolta dal richiedente nell'anno precedente alla richiesta, definiti secondo i criteri e i parametri indicati nell'Allegato A e A1 che la Giunta approverà entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 31 - Documentazione da presentare in fase di liquidazione

1. I soggetti ammessi a contributo, prima della liquidazione delle somme, devono inoltrare al Comune la dichiarazione in merito all'assoggettamento a ritenute fiscali e devono indicare le modalità di pagamento.

TITOLO SESTO - PATROCINIO COMUNALE

Articolo 32 - Patrocinio comunale

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

2. Per "patrocinio" si intende il sostegno, con autorizzazione all'utilizzo del logo del Comune, e l'adesione in linea generale dell'Amministrazione ad una determinata iniziativa o manifestazione.

3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso con deliberazione della Giunta comunale per iniziative o manifestazioni che perseguano le finalità indicate nell'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 33 - Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio dell'Amministrazione comunale gli stessi soggetti indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

2. L'Amministrazione comunale può concedere eccezionalmente il proprio patrocinio anche per iniziative aventi profili commerciali e lucrativi previa verifica dei chiari vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale.

3. Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali e per iniziative di carattere politico e sindacale e per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

Articolo 34 - Limitazioni

1. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

2. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo all'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 35 - Domanda e concessione del patrocinio

1. La domanda per la concessione del patrocinio, redatta su carta semplice, deve pervenire all'Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima dalla data di inizio dell'evento, riservandosi comunque il Comune la facoltà di esaminare anche richieste non presentate entro tale termine.

2. La domanda di patrocinio deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente e il programma e le finalità della manifestazione od iniziativa ed indicare i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata dovrà riportare lo stemma e l'indicazione "Comune di Gadoni" con specificati gli eventuali assessorati coinvolti.
4. L'atto di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata e, allo scopo, l'Ente si riserva il diritto di verificare preventivamente i contenuti delle bozza di stampa.
5. Il patrocinio è sempre concesso senza oneri finanziari a carico del Comune. Una eventuale richiesta di sostegno economico deve essere inoltrata separatamente - e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento - da quella finalizzata ad ottenere il patrocinio.

TITOLO SETTIMO – ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 36 – Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

Il Comune di Gadoni, in attuazione del D.Lgs. 267 del 2000 e dello Statuto Comunale, al fine di valorizzare e favorire le libere forme associative, istituisce un Albo Comunale delle Associazioni, al fine di rilevare e censire la realtà operanti nel territorio comunale, che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo lo svolgimento senza scopo di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori già individuati agli articoli del presente regolamento.

L'albo prevede una sezione apposita per:

- associazioni culturali
- associazioni sportive dilettantistiche
- associazioni di volontariato
- comitati o congregazioni

Articolo 37 - Requisiti per l'iscrizione

Possono iscriversi all'Albo i soggetti che:

- svolgano le proprie attività senza fini di lucro e perseguano finalità di interesse collettivo
- siano costituite giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, ossia mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
- abbiano la sede operativa nel Comune di Gadoni

L'albo è tenuto presso l'Ufficio competente che ne cura la gestione e l'aggiornamento nelle modalità previste dal presente titolo.

L'albo, costantemente aggiornato, è un documento pubblico consultabile sul sito internet del Comune di Gadoni.

Articolo 38 - Modalità di iscrizione

Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni, le stesse devono indirizzare all'Ufficio protocollo del Comune di Gadoni, apposita domanda redatta mediante l'uso della modulistica predisposta dall'ufficio preposto per la cura dell'Albo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia autentica dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente autenticata o registrata, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro
- copia autentica dello Statuto

- relazione sull'attività svolta abitualmente

L'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione dell'Albo, è disposta dall'Ufficio competente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'istruttoria, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

Articolo 39 - Diniego e cancellazione

Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora non si ravvisino nella richiedente le caratteristiche di cui al presente titolo.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il permanere dei requisiti richiesti all'atto di iscrizione.

Le Associazioni sono cancellate dall'Albo in caso di perdita accertata dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15. La cancellazione ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita di detti requisiti.

La cancellazione può essere inoltre disposta su espressa richiesta del legale rappresentante dell'Associazione.

Del provvedimento di iscrizione, diniego di iscrizione e cancellazione deve essere data comunicazione formale al soggetto interessato.

Articolo 40 - Durata e rinnovo dell'iscrizione

L'iscrizione nell'Albo ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data del provvedimento di iscrizione. I successivi provvedimenti di conferma avranno anch'essi validità quinquennale.

Le Associazioni iscritte nell'Albo, devono presentare, almeno tre mesi prima della scadenza, espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata una relazione sull'attività svolta nel quinquennio, nonché copia della documentazione di cui agli artt. 14 e 15 qualora fossero intervenute modifiche. In mancanza della dichiarazione di conferma, l'Associazione viene cancellata automaticamente dall'Albo.

Ciascuna forma associativa iscritta nell'albo è obbligata a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma.

Nel caso in cui venga modificato lo scopo sociale nel corso del quinquennio, è necessario effettuare una nuova iscrizione. La domanda di nuova iscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dal già citato articolo 14.

TITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari ed il patrocinio.

2. Il Comune rimane altresì estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari del contributo e/o del patrocinio e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, connessi alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo e/o del patrocinio.

3. Il soggetto beneficiario, per la realizzazione dell'iniziativa, dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge e si assume ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

Articolo 42 - Pubblicità

1. Al presente regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e promossa la più ampia conoscenza sul sito internet del Comune.

Articolo 43 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune regolanti la medesima materia.